

██████████ S.p.A. per sentire accogliere le seguenti conclusioni: *“Piacchia all’Ecc.mo Tribunale di Pisa: 1 – dichiarare che ██████████ SpA (quale mandataria di ██████████ SpA) e ██████████ ██████████ SCPA non hanno titolo per agire esecutivamente contro ██████████ e ██████████ aggredendo i beni immobili da loro conferiti in fondo patrimoniale [...] perché i crediti azionati con i decreti ingiuntivi che sono loro serviti per iscrivere le ipoteche giudiziarie del 26.11.2012 e del 23.4.2014 non attengono a debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari, ma invece per far fronte a esigenze e debiti societari garantiti; 2 – Conseguentemente, annullare e poi ordinare la cancellazione delle ipoteche giudiziarie come indicate in premessa, con la liquidazione del danno causato per le illegittime trascrizioni, in misura da indicare corso di causa e/o da valutare equitativamente, eventualmente da rinviare a separata sede. Con vittoria di spese e onorari”.*

A fondamento delle domande svolte, gli attori hanno dedotto: - di avere costituito in fondo patrimoniale alcuni beni immobili con atto pubblico del 2.12.2002, annotato a margine dell’atto di matrimonio il giorno seguente; - di avere poi modificato l’atto di costituzione, in data 6.2.2006, integrando il fondo patrimoniale; - che anche tale atto è stato annotato a margine dell’atto di matrimonio il 13.2.2006; - che in data 26.11.2012 la ██████████ di ██████████ ha iscritto ipoteca giudiziale sugli immobili confluiti nel fondo patrimoniale, in forza di decreto ingiuntivo; - che con successivo atto del 23.4.2014 anche ██████████ SpA, quale mandataria di ██████████ ██████████ ha iscritto ipoteca giudiziale sui beni confluiti nel fondo, in forza di altro decreto ingiuntivo; - che si tratta di ipoteche illegittime, non cancellate dalle banche dopo apposita richiesta; - che le banche sono creditrici per le garanzie prestate da essi attori in favore di debiti della ██████████ srl, della quale sono rispettivamente amministratore e garante; - che i creditori non avrebbero potuto aggredire detti beni; - che le iscrizioni di ipoteche giudiziali “configurano un inizio di azione esecutiva” e sono illegittime poiché “limitano la piena disponibilità dei beni rispetto allo scopo per il quale sono stati costituiti in fondo patrimoniale”; - che il fondo è sicuramente opponibile ai creditori che hanno iscritto ipoteca giudiziale successivamente all’annotazione del fondo a margine dell’atto di matrimonio.

In data 21.04.2015, si è costituita ██████████ chiedendo il rigetto della domanda attorea, a motivo dell’infondatezza in fatto e in diritto della domanda avversaria.

La convenuta ha eccepito, in via preliminare, l’inammissibilità della domanda erroneamente qualificata in termini di opposizione all’esecuzione nonché l’inammissibilità dell’atto di citazione notificato all’indirizzo del difensore nominato in



sede monitoria; nel merito, ha contestato la sussistenza dei presupposti di operatività del fondo patrimoniale.

Il successivo 24.04.2015 si è costituita [REDACTED] S.p.A. chiedendo dichiararsi inammissibile e infondata l'opposizione all'esecuzione, rigettare la domanda di annullamento dell'ipoteca iscritta in data 23.04.2014, oppure, in via subordinata, rigettare la domanda perché infondata.

La convenuta, in particolare: - ha eccepito l'inammissibilità/improponibilità dell'azione qualificata erroneamente in termini di opposizione all'esecuzione (pure in assenza di atto di precetto o di pignoramento), nonché per essere stata la notifica eseguita presso il domicilio del procuratore nominato unicamente per il procedimento monitorio; - ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 170 c.c.; - ha dedotto, nel merito, che la giurisprudenza ha elaborato una nozione ampia di "bisogni della famiglia" e l'insussistenza degli altri presupposti per l'operatività del fondo patrimoniale.

Concesso termine alle parti per esperire il tentativo di mediazione obbligatoria, con ordinanza del 25.1.2016 è stata disposta la separazione della posizione dell'attrice [REDACTED] trattandosi di soggetto che non aveva esperito il tentativo obbligatorio di mediazione senza tuttavia che ricorresse un'ipotesi di litisconsorzio necessario.

A seguito di alcuni rinvii dal mese di maggio 2016 al mese di novembre 2018 per la pendenza di trattative, e di ulteriori rinvii in data 2.5.2019 e in data 24.10.2019 in attesa della definizione del procedimento di sovraindebitamento, la causa è stata istruita per via documentale e con interrogatorio formale dell'attore [REDACTED] ed escussione dei testi [REDACTED]

In data 30.01.2021, è stata fissata udienza per la precisazione delle conclusioni; il fascicolo è stato poi assegnato a questo Giudice che, all'udienza del 2.12.2021, fatte precisare le conclusioni, ha trattenuto la causa in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. nella misura massima di legge.

Tali le domande e le deduzioni delle parti, la controversia verte: (a) della pretesa inammissibilità o improcedibilità dell'azione, qualificata dagli attori in termini di "opposizione all'esecuzione" per non essere stata intrapresa alcuna azione esecutiva sui beni immobili per cui è causa; (b) della eccepita nullità della notificazione dell'atto di citazione indirizzato al legale dell'istituto di credito, nominato in sede monitoria; (c) della pretesa improcedibilità della domanda introdotta dall'attrice [REDACTED] [REDACTED] per omessa introduzione della procedura di mediazione obbligatoria (trattandosi di diritti reali); (d) dell'eccepita inammissibilità della domanda di opposizione all'iscrizione ipotecaria, proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.; (e) nel merito, della sussistenza dei presupposti per dichiarare l'illegittimità delle iscrizioni ipotecarie disposte dalle banche convenute su beni immobili costituiti in



fondo patrimoniale e del conseguente annullamento e cancellazione delle ipoteche, oltre che della domanda di risarcimento del danno cagionato dalla iscrizione di dette ipoteche.

2. Questioni preliminari.

Le difese convenute hanno svolto numerose eccezioni preliminari che si vengono ad esaminare.

Deve innanzitutto essere rigettata l'eccezione preliminare svolta dalla difesa della [REDACTED] di inesistenza della notificazione dell'atto di citazione, indirizzata al difensore nominato dalla creditrice in sede monitoria e quindi eseguita in un luogo e nei confronti di persone non aventi alcuna relazione con l'effettivo destinatario dell'atto.

Invero, è *ius receptum* che la notifica dell'atto di citazione fatta al difensore nominato con il ricorso per decreto ingiuntivo non è inesistente, bensì nulla, dal momento che la consegna dell'atto è avvenuta materialmente mediante rilascio di copia a persona e luogo avente un qualche riferimento con il destinatario: si tratta, in ogni caso, di invalidità sanata dalla costituzione in giudizio della parte (*ex multis* Cass. civ., 27.04.2021 n. 11102). Del resto, l'inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell'atto, nelle *sole* ipotesi in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità, sanabile per raggiungimento dello scopo (Cass. civ., Sez. Un. 20.07.2016 n. 14916).

Deve inoltre essere rigettata l'eccezione di inammissibilità/improcedibilità dell'azione, introdotta in termini di opposizione all'esecuzione, svolta in ragione dell'assenza di qualsivoglia procedura esecutiva sui beni immobili oggetto di giudizio.

Si tratta, a ben vedere, di una questione concernente la qualificazione giuridica della domanda che, come noto, è attività che compete unicamente al giudice.

Nel procedimento civile, l'applicazione del principio *iura novit curia* (art. 113 c.p.c.) importa infatti la possibilità per il giudice di assegnare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione principi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti, con l'unico limite della modifica dei fatti costitutivi o estintivi della pretesa e della decisione su questioni che non hanno formato oggetto del giudizio e non sono rilevabili d'ufficio (pena, altrimenti, la violazione dell'art. 112 c.p.c.).

Nel caso di specie, l'attore – nell'atto di citazione - ha correttamente dedotto i fatti costitutivi dell'azione, errando solo nella qualificazione giuridica della domanda e nel



richiamo all'art. 615 c.p.c., e ha poi precisato nella prima memoria *ex art.* 183, sesto comma, c.p.c. di avere agito per ottenere l'accertamento dell'illegittimità delle due iscrizioni ipotecarie nei suoi confronti, su beni confluiti nel fondo patrimoniale, ammettendo di avere richiamato per errore una diversa azione. Non vi è dubbio che, a prescindere dal *nomen iuris* dato all'azione, la complessiva formulazione letterale dell'atto di citazione, le allegazioni e deduzioni ivi svolte nonché i fatti costitutivi ivi presentati consentono di qualificare la domanda in termini di opposizione all'iscrizione ipotecaria in forza dell'art. 170 c.c., senza che debba comminarsi alcuna sanzione processuale.

Deve invece essere accolta l'eccezione di improcedibilità della domanda proposta dall'attrice [REDACTED] [REDACTED] per mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria ai sensi dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010 (nonostante la concessione di apposito termine di legge dal Giudice allora titolare del fascicolo); nondimeno, si deve precisare che tale improcedibilità non involge l'intero giudizio, comprensivo della domanda svolta da [REDACTED] non versandosi in ipotesi di litisconsorzio necessario.

Il presente giudizio ha infatti oggetto diverso rispetto a quello dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, esaminato a più riprese dalla giurisprudenza invocata dalle difese convenute.

L'eventualità che, dal punto di vista pratico, l'iscrizione dell'ipoteca possa incidere sullo scopo del fondo, sottraendo alcuni beni, non significa che si configura un rapporto plurisoggettivo e non implica che la decisione debba essere pronunciata nei confronti anche dell'altro coniuge. Ove mai, fonda un interesse di quest'ultimo alla partecipazione al processo, ma non la impone ai sensi dell'art. 102 c.p.c. E ciò a differenza di quanto accade in caso dell'azione revocatoria del fondo patrimoniale, dove gli effetti della sentenza riguardano tutti i titolari del fondo, perché la decisione investe la sua stessa costituzione.

Una conferma in tal senso viene proprio dalla giurisprudenza che esclude il litisconsorzio necessario in caso di comunione legale dei beni, attribuendo legittimazione disgiunta a ciascuno di essi ad agire in giudizio per la tutela della proprietà o di altro diritto reale rientrante nella comunione medesima (Cass. civ., 27/02/2009, n. 4856).

Deve infine essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della domanda per tardività, in quanto asseritamente proposta oltre il termine di cui all'art. 617 c.p.c.

Il termine di venti giorni prescritto dalla norma si riferisce unicamente all'impugnazione dell'atto esecutivo concernente la regolarità formale dello stesso: l'iscrizione d'ipoteca non può in alcun modo essere considerato atto esecutivo e, pertanto, la pretesa illegittimità può essere fatta valere nell'ordinario termine decennale.

3. Merito della lite.



L'azione, ancorché ammissibile per le ragioni anzidette, nel merito è infondata e deve pertanto essere rigettata.

Occorre premettere che il fondo patrimoniale, pacificamente annotato a margine dell'atto di matrimonio (in data 3.12.2002 per il conferimento del primo immobile e in data 13.2.2006 per il conferimento del secondo immobile, all. 2 e 4 all'atto di citazione) è astrattamente opponibile ai creditori convenuti, dal momento che la trascrizione del vincolo ai sensi dell'art. 2647 c.c. è degradata a pubblicità notizia (Cass. civ., Sez. Un. 13/10/2009, n. 21658). E l'annotazione della costituzione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio è l'unico elemento che rende opponibile ai creditori l'esistenza del fondo; di conseguenza, è tale adempimento che deve essere provato per impedire le azioni esecutive (o per opporsi alle azioni esecutive) sui beni compresi nel fondo, non essendo sufficiente provare la sola costituzione del fondo (per l'affermazione del principio si veda Cass. civ., 28/09/2012, n.16526).

Tuttavia, in concreto l'attore non ha dato prova della circostanza che il debito sia stato contratto per scopi estranei alle necessità familiari, avuto riguardo al fatto generatore dell'obbligazione e a prescindere dalla natura della stessa.

In proposito, la giurisprudenza è unanime nel porre in capo al debitore l'onere della prova circa estraneità del debito contratto ai bisogni della famiglia (*ex multis* Cass. civ., 25/10/2021 n. 29983: *“In tema di fondo patrimoniale, per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente, ed anche il diritto di iscrivere ipoteca giudiziale, il debitore opponente deve sempre dimostrare la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente, e pure che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia; la rispondenza o meno dell'atto ai bisogni della famiglia richiede una verifica estesa al riscontro di compatibilità con le più ampie esigenze dirette al pieno mantenimento e all'armonico sviluppo familiare, cosicché l'estraneità non può considerarsi desumibile soltanto dalla tipologia di atto (la fideiussione prestata in favore di una società) in sé e per sé considerata; anche Cass. civ., 8/02/ 2021, n. 2904; Cass. civ., 5/05/2017, n. 10975; Cass. civ., 7/06/2021, n. 15741; Cass. civ., 23/10/2020, n. 23253).*

In tale contesto, i bisogni della famiglia debbono essere intesi in senso lato, non limitatamente cioè alle necessità c.d. essenziali o indispensabili della famiglia, ma avendo più ampiamente riguardo a quanto necessario e funzionale allo svolgimento e allo sviluppo della vita familiare secondo il relativo indirizzo, e al miglioramento del benessere (anche) economico della famiglia medesima, concordato ed attuato dai coniugi restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi (Cass. civ., 8/02/2021, n. 2904).

E' stato poi precisato che la circostanza che il debito sia sorto nell'ambito dell'impresa o dell'attività professionale non esclude che esso sia stato contratto per



soddisfare i bisogni della famiglia (si richiama, ad esempio, Cass. civ., 3/08/2021, n. 19330).

Ebbene, nella fattispecie: (a) è provato *per tabulas* (all. 5, memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2, c.p.c. della convenuta [REDACTED] che i finanziamenti – a fronte dei quali sono state iscritte ipoteche giudiziali sui beni costituiti nel fondo patrimoniale - sono stati concessi alla [REDACTED] SRL, della quale erano soci entrambi gli attori (coniugi) e la figlia; (b) è pacifico che si trattasse dell'assunzione di obbligazioni da parte della SRL gestita dall'attore, coniuge della [REDACTED] (c) è incontestato che i componenti del nucleo familiare hanno prestato fideiussione a garanzia delle obbligazioni assunte dalla SRL; (d) è irrilevante che si trattasse di un'azienda con notevole fatturato e 19 dipendenti (cfr. dichiarazioni dell'attore [REDACTED] in sede di interrogatorio formale), posto che dalle dimensioni dell'impresa e dal volume di affari si ricava un ulteriore elemento a sostegno della presunzione di inerenza al benessere economico della famiglia; (e) è del pari irrilevante che si trattasse di fidi bancari concessi per “anticipi esteri” (come dichiarato da [REDACTED] [REDACTED] posto che si tratta comunque di un bisogno connesso allo svolgimento dell'attività imprenditoriale e di certo non rientrante nei bisogni voluttuari o caratterizzato da intento meramente speculativo; (f) per le stesse ragioni, non rileva che si trattasse di “grossi importi” finanziati, dal momento che si tratta di importi parametrati al volume d'affari (e alla dimensione di PMI) dell'impresa a conduzione familiare.

In sostanza, l'attore non ha provato che il debito era stato contratto per uno scopo del tutto estraneo ai bisogni della famiglia (che, anzi, coincidono con quelli dell'attività imprenditoriale) e non ha neppure dimostrato che i creditori ne fossero a conoscenza, essendo emerso dalle dichiarazioni del teste [REDACTED] [REDACTED] (escusso all'udienza del 13.10.2020) che l'esistenza del fondo era stata taciuta in sede di stipulazione dei contratti con la banca (che, altrimenti, avrebbe assunto diverse determinazioni). Ne discende che non sono state superate le presunzioni di destinazione dei redditi provenienti da attività lavorativa del coniuge al benessere materiale della famiglia e di inerenza delle obbligazioni contratte nel corso dell'attività lavorativa ai bisogni familiari.

La domanda di accertamento dell'illegittimità delle due iscrizioni ipotecarie non trova accoglimento; rimangono quindi assorbite le domande di cancellazione delle ipoteche e di condanna delle convenute al risarcimento del danno (danno neppure allegato).

4. Conclusioni e spese.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, la domanda svolta dall'attrice [REDACTED] deve essere dichiarata improcedibile per violazione dell'art. 5 d.lgs. n. 28/2010.



La domanda dell'attore [REDACTED] seppure ammissibile, nel merito è infondata.

La parte attrice, soccombente, deve essere quindi condannata alla refusione delle spese di lite in favore delle parti convenute; spese che si liquidano in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 e 37/2018, tenuto conto del valore della controversia (valore dei crediti in forza dei quali è stata iscritta ipoteca), dei valori medi di riferimento e dell'attività processuale espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale di Pisa, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:

DICHIARA IMPROCEDIBILE la domanda svolta dall'attrice [REDACTED]

RIGETTA le domande svolte dall'attore [REDACTED]

CONDANNA gli attori alla refusione delle spese di lite che liquida in euro 13.430,00 per compensi, oltre al 15% delle spese generali, IVA e CPA come per legge, in favore di ciascuna delle due convenute [REDACTED] P.A., in persona del legale *rappresentante pro tempore*, e [REDACTED] S.p.A. (quale mandataria di [REDACTED] S.p.A.), in persona del legale *rappresentante pro tempore*.

Si comunichi.

Pisa, 13 novembre 2022

Il Giudice

dott.ssa Alessandra Migliorino

